



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 30 del 17/03/2026

DEL SETTORE WELFARE - SERVIZI SOCIALI

Su indicazione del Il Sindaco
Gr. Uff. Dr. Riccardo Mastrangeli

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio ex art. 175 del Tuel - Team Service Soc. Cons. a r.l c/ Comune di Frosinone D.I. 126/2025 R.G. n°355/2025 emesso dal Tribunale Civile di Frosinone

Deliberazione predisposta da
Dott.ssa Francesca Martino

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Dott. Andrea Manchi

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028 con i relativi allegati;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 06.06.2025 con la quale è stata approvata la sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025 – 2027;

Premesso che:

- La società che la società Team Service Soc. Cons. a r.l., impresa specializzata nei servizi di pulizia, aveva in affidamento dal COMUNE DI FROSINONE l'appalto del servizio di pulizia degli immobili comunali e di pertinenza comunale rep. 10305 del 4/10/2010 e che, poi, con successiva Determina dirigenziale DET/2103/2020 incaricava la Società a svolgere il servizio di pulizie straordinarie presso l'immobile comunale in località Colle Cannuccio adibito a scuola dell'infanzia "V. Ferrarelli".;
- che la società Team Service Soc. Cons. ar.l. eseguiva il contratto emettendo le fatture relative ai sevizi per tutto il periodo contrattuale;

- Dato atto che negli esercizi finanziari 2009/2010/2011/2012 il Comune di Frosinone, a causa di carenza di liquidità, ha operato di continuo in regime di anticipazione di cassa (Art.222 del TUEL) per far fronte agli impegni assunti con la sottoscrizione dei vari contratti di affidamento dei servizi. Per tali motivazioni, negli esercizi finanziari dal 2009 al 2012, il Comune di Frosinone non ha potuto provvedere con la dovuta puntualità ai pagamenti delle fatture mensili emesse da varie società a fronte delle prestazioni prodotte in tale periodo comprese quelle emesse dalla Società Team Service Scarl.
- Ciò detto, l'Amministrazione Comunale in data 27/03/2013 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 ha avviato ai sensi del D.L. 174/2012 il piano di riequilibrio finanziario, successivamente approvato in data 24/05/2013 ed inviato alla Corte dei Conti sezione Regionale del Lazio.
- A seguito di ciò l'Amministrazione Comunale ha considerato la possibilità di pervenire ad un accordo con le ditte creditrici ed i fornitori mettendo in atto una procedura di negoziazione con la quale riconosceva l'ammontare del debito e chiedeva l'applicazione di uno sconto.
- Pertanto la stessa procedura di negoziazione è stata indirizzata alla società Team Service in data 29/10/2013 con Prot 20130060375 chiedendo una dichiarazione di accettazione ai fini della definizione positiva del procedimento.
- Si rileva il mancato riscontro alla nota da parte della Società Team Service Scarl.
- Successivamente il giorno 15/01/2014 con Prot. Uscita n. 1520 (all.2) il nuovo Dirigente del Settore ha proceduto ad un nuovo invio della stessa nota, anch'essa rimasta senza riscontro.
- Che comunque il Comune di Frosinone non ha provveduto alla liquidazione delle suddette fatture entro il termine di legge dei 60 giorni dalla data della fattura (termine massimo stabilito dalla normativa in materia), maturando quindi la Team Service gli interessi per ritardato pagamento ex D.Lgs. 231/2002, applicabili anche alle forniture in cui risulta parte la Pubblica Amministrazione;
- che la società Team Service Soc. Cons. ar.l. agiva davanti il Tribunale Civile di Frosinone, richiedendo ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e ss. Cpc di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Frosinone per la complessiva somma di € 105.100,21 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 o in subordine interessi legali maturati e maturandi oltre spese legali;
- che il Tribunale di Frosinone con decreto ingiuntivo n°126/2025 del 24.02.2025 R.G. N°355/2025 ingiungeva al Comune di Frosinone il pagamento a favore della società Team Service Soc. Cons. a r.l della somma complessiva di €105.100,21 oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 e spese legali ;
- Il Comune di Frosinone – giusta delibera di G.C. N°81 del 18.03.2025 tramite il Settore Avvocatura proponeva, entro i termini di legge, opposizione giudiziale al D.I. n. 126/2025 del Tribunale di Frosinone (RG. 794/2025)
- Il Tribunale di Frosinone con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 15/07/2025, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione del D.I. 126/2025 presentata dal Comune, ha disposto la sospensione del D.I. impugnato limitatamente agli interessi ex D.Lgs. 231/02 sugli interessi già maturati ed alla fattura per servizio pagata, copia dell'Ordinanza citata veniva trasmessa dal Settore avvocatura al Settore welfare con nota prot. n°0045640 del 16.07.2025;
- Il Settore Avvocatura, con nota prot. 66025 del 27.10.2025, invitava il Settore Welfare a procedere con sollecitudine all'attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di euro 103.800,21, corrispondente alla parte di credito oggetto di decreto ingiuntivo n. 126/2025, non sospesa a seguito del parziale accoglimento dell'istanza di sospensione proposta dal Comune;
- il Settore Welfare, con nota protocollo n.0014543 DEL 06.03.2026, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO 2025 – 2027 (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza), in merito all'esattezza dell'importo complessivo dovuto alla società Team Service Soc. Cons. a r.l., in conseguenza del decreto ingiuntivo e successivi atti sopra richiamati;
- il Settore Welfare con la medesima nota richiedeva al Settore Finanziario di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa necessaria al riconoscimento del debito;
- Settore Avvocatura - Coordinamento Legale con nota prot . 0015488 del 10.03.2026, esprimeva il parere richiesto previsto nel PIAO 2025 – 2027 (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);

- Il Settore Finanze con nota prot. n°0017058 del 16.03.2026 comunicava al Settore proponente che il riconoscimento del debito può essere imputato sulla voce di bilancio 01.11-1.10.05.99.999 capitolo 75.00.012 del bilancio annualità 2026, con contestuale applicazione di avanzo accantonato al 31.12.2025 alla voce B05.01 in competenza e variazione di cassa in diminuzione dalla voce 60.01-5.01.01.01.001 per il medesimo importo, ex art. 175, c. 2 e 3 del Tuel.

Considerato che, per quanto sopra, la somma dovuta dal Comune di Frosinone alla società Team Service Soc. Cons. a r.l. risulta essere pari a complessivi €. 109.474,90 come meglio di seguito specificato:

Somme D.I. n. 126/2025 del Tribunale Civile di Frosinone e successiva ordinanza emessa in parziale accoglimento istanza di sospensione	Totale
Compensi liquidati in sentenza Team Service Soc. Cons. ar.l	€ 103800.21
Compensi professionali legale	€ 2242.00
Spese generali (15%)	€ 336.30
Spese vive esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 406.50
CPA (4%)	€ 103.13
Totale	€ 106.888,14

Dando atto che:

- le spese legali ai sensi dell'art.91 c.p.c. saranno versate dall'Ente alla Team Service Soc. Cons. a r.l. in quanto ditta titolare di Partita Iva ed in regime ordinario e pertanto l'Iva sulle spese legali resta in carico della stessa;
- vengono previsti inoltre esclusivamente gli interessi legali decorrenti dalla data del decreto ingiuntivo (24.02.2025) e calcolati sulla somma ingiunta sino alla data di effettiva liquidazione e quantificati presuntivamente sino al 30.06.2026 in € 2.586,76;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- *con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della esigibilità, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Appurato che il decreto ingiuntivo esecutivo vada catalogato fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto "l'espressione "sentenze esecutive", di cui alla citata lett. a), va intesa, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale""

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione al D.I. la controparte potrebbe intraprendere ulteriori azioni nei confronti del Comune di Frosinone con conseguente aggravio di spese ed oneri;
- sussiste pertanto la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto alla società Team Service Soc. Cons. ar.l. in virtù di quanto stabilito dal Tribunale di Frosinone con decreto ingiuntivo n°126/2025 del 24.02.2025 R.G. N°355/2025 e successiva ordinanza di opposizione.

Dato atto che

- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che

- la fattispecie descritta in premessa si configura come un'ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza esecutiva*) che è maturato all'esterno dello stesso (*sul cui contenuto l'Ente non può incidere*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i

- provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Atteso che sulla presente proposta di Deliberazione hanno espresso il loro parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del Tuel il Dirigente del Settore Welfare in ordine alla regolarità tecnica, nonché il Dirigente del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e il Dirigente del Settore Avvocatura - Coordinamento Legale in merito al parere legale previsto nel PIAO 2025/2027;

Richiamato il Parere dell'Organo di Revisione verbale n. 113 del 18.12.2025, rimesso in allegato al presente atto e già allegato alla proposta di deliberazione consiliare n. N° 157 DEL 11/12/2025, proposta da ritenersi a tutti gli effetti sostituita dalla presente in quanto non approvata da parte del Consiglio Comunale entro il termine dell'esercizio finanziario 2025";

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del _____ e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D.Lgs. 267/2000 espresso del Collegio dei Revisori, nella seduta del _____ (TUEL) (parere n.);

Dato Atto che la Giunta Comunale ha preso atto della proposta e ne ha autorizzato la trasmissione al Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del _____ (verbale n.);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti favorevoli _____, contrari _____ astenuti _____, espressi per appello nominale, il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di € €. 109.474,90 di quanto dovuto alla Team Service Soc. Cons. ar.l. e per le connesse spese legali ed interessi in conseguenza di quanto deciso dal Tribunale Civile di Frosinone con il D.I. richiamato nelle premesse;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 109.474,90 trova copertura nel bilancio di previsione 2026 mediante apposita variazione di applicazione di avanzo accantonato dal fondo contenzioso, (come da prospetto riportato di seguito) e che il riconoscimento non altera gli equilibri di bilancio:

E / U	Capitolo	Missione/Programma - Pdc	Descrizione	Anno 2026 (CO)	Anno 2026 (CA)
	B05.01	Avanzo Accantonato	Fondo contenzioso	€. 109.474,90	-----
U	75.00.012	01.11-1.10.05.99.999	Spese per debiti fuori bilancio	€. 109.474,90	€. 109.474,90
U	1405.00.001	60.01-5.01.01.01.001	Rimborso per anticipazione di tesoreria	-----	€. 109.474,90

3. di trasmettere la presente al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;

4. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.